



# COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**N. 81 DEL 30/07/2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

**PARERI DEI RESPONSABILI  
DEI SERVIZI**

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

**DI REGOLARITA' TECNICA**

PARERER FAVOREVOLE

Data: 30/07/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

*DOTT. FRANZOSO LEONARDO*

**DI REGOLARITA' CONTABILE**

PARERE FAVOREVOLE

Data: 30/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*DOTT. FRANZOSO LEONARDO*

L'anno duemilaventi addì TRENTA del mese di luglio alle ore 13,30, in Manduria a nella Sede Comunale.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il

SALADINO Vittorio  
SCIPIONI Luigi  
CAGNAZZO Luigi

Presenti	Assenti
P	
P	
P	

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs. N° 267/2000

Visti i pareri riportati;  
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. In legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione della Commissione Straordinaria assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 51 del 21/03/2019;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Dato atto** che comunque la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno, delle variazioni delle utenze e di ogni ulteriore e possibile onere derivante da fattori esterni che possano incidere sulle diverse voci di conto;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29/04/2016, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**Considerato** che l'applicazione delle tariffe 2019 anche per l'esercizio 2020 e di quanto disposto all'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, grazie all'attività accertativa svolta, comporta un aumento di entrata di circa € 56.722,00;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Ritenuto** opportuno individuare per le utenze non domestiche gli abbattimenti percentuali della parte variabile della tariffa in ragione dello stato di emergenza sanitaria sopra specificata, così come evidenziati nell'allegato "A" che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Tenuto** conto che nel rispetto del sistema di agevolazioni previste dalla normativa regolamentare vigente in materia da iscriversi in bilancio quale autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Considerato** che il criterio di quantificazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche tiene conto dei periodi di chiusura disciplinati dai vari decreti attuativi e vanno da un minimo del 5% di riduzione della parte variabile della tariffa per quelle attività che seppur non sospese dalla normativa hanno comunque subito una limitazione alla propria attività, ad un massimo del 35% della parte variabile per quelle imprese più pesantemente colpite sia a causa della sospensione dell'attività che delle restrizioni imposte dal legislatore per evitare il diffondersi del contagio.

**Verificato** che i suddetti abbattimenti comportano un costo per agevolazioni a carico del bilancio stimato in euro 113.525,00.

**Tenuto conto** che il costo derivante dalle riduzioni/agevolazioni in argomento dovranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

**Considerata** la necessità di dover provvedere a compensare, tendenzialmente, il costo delle agevolazioni attraverso la riduzione di altre spese discrezionali;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

**Ritenuto**, altresì, ai sensi dell'art. 38, del vigente Regolamento, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 settembre 2020
- seconda rata: 31 ottobre 2020
- terza rata: 30 novembre 2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito

dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

**Richiamato** l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n.77 del 17.07.2020, il quale, da ultimo, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è differito al 30 Settembre 2020;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti resi nei modi e nei termini di legge

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione della Commissione Straordinaria assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 51 del 21/03/2019, riportate all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti troverà comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, derivante dalle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno 2020 e dalle variazioni sulle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Taranto, nella misura del 5,00 %;
- 6) di dare atto che il totale delle agevolazioni previste dal Regolamento TARI sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di dare atto che per le utenze non domestiche sono stati individuati gli abbattimenti percentuali della parte variabile della tariffa, così come evidenziati nell'allegato "A" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 8) di dare atto che il criterio in base al quale sono state concesse le agevolazioni alle utenze non domestiche tiene conto dei periodi di chiusura disciplinati dai vari decreti attuativi e vanno da un minimo del 5% di riduzione della parte variabile della tariffa per quelle attività che seppur non sospese dalla normativa hanno comunque subito una limitazione alla propria attività, ad un massimo del 35% della parte variabile per quelle imprese più pesantemente colpite sia a causa della sospensione dell'attività che delle restrizioni imposte dal legislatore per evitare il diffondersi del contagio;
- 9) Di dare atto che i suddetti abbattimenti comportano un costo per agevolazioni a carico del bilancio stimato in euro 113.525,00;
- 10) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - prima rata: 30 settembre 2020
  - seconda rata: 31 ottobre 2020
  - terza rata: 30 novembre 2020
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
- 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 12) di dare mandato al dirigente del Settore Ambiente di provvedere alla presentazione del PEF entro il 30/10/2020 al fine della sua approvazione entro il 31/12/2020 comunicando allo stesso il presente provvedimento.
- 13) Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.



**COMUNE DI MANDURIA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

Del che si è redatto il presente verbale.

**FIRMATO LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Dott. Saladino Vittorio

Dott. Scipioni Luigi

Dott. Cagnazzo Luigi

**FIRMATO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**Coefficienti**

Categorie Domestiche	Da	A	KA	KB
Componenti nucleo familiare	1	1	0,97641	63,74397
Componenti nucleo familiare	2	2	1,13312	114,73914
Componenti nucleo familiare	3	3	1,22955	137,04953
Componenti nucleo familiare	4	4	1,31394	165,73431
Componenti nucleo familiare	5	5	1,32599	184,85750
Componenti nucleo familiare	6	99	1,27777	216,72948

Categorie <b>NON</b> Domestiche	Cod. Attività	KC	KD
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	01	1,56079	1,37391
Cinematografi e teatri	02	1,16440	1,02918
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	03	1,09008	0,97423
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04	1,83331	1,63620
Stabilimenti balneari	05	1,46169	1,29897
Esposizioni, autosaloni	06	1,41214	1,25900
Alberghi con ristorante	07	3,49320	3,11003
Alberghi senza ristorante	08	2,67564	2,37312
Case di cura e riposo	09	2,70042	2,40309
Ospedali	10	3,54275	3,14750
Uffici e agenzie	11	2,57530	2,28569
Banche, istituti di credito e studi professionali	12	1,95718	1,73113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	2,79951	2,47304
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	3,28385	2,91793
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	2,25448	1,99841
Banchi di mercato beni durevoli	16	3,50641	3,10970
Attività artigianali	17	3,71617	3,29988
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	2,57654	2,27569
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	3,41887	3,02260
Attività industriali con capannoni di produzione	20	2,32880	2,06086
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	2,27925	2,02589
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	2,80777	2,49219
Mense, birrerie, amburgherie	23	4,82111	4,27494
Bar, caffè, pasticceria	24	3,72608	3,30388
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	3,66662	3,25575
Plurilicenze alimentari e/o miste	26	3,67901	3,26491
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	3,65010	3,24159
Ipermercati di generi misti	28	3,52293	3,12202
Banchi di mercato genere alimentari	29	2,76648	2,45638
Discoteche, night club	30	4,73192	4,19667

Cat	Categoria DPR 158/99	Importo Tariffa Variabile	Riduzione	Importo da finanziare	Note
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 25.303	25%	€ 6.326	CHD
2	Cinematografi e teatri	-	25%	-	CHD
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 31	0%	-	ANS
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 3.240	5%	€ 162	ACC
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 214	0%	-	ANS
4	Campeggi	€ 106	35%	€ 37	TRS
4	Distributori carburanti	€ 3.736	10%	€ 374	APR
4	Impianti sportivi	€ 272	25%	€ 68	CHD
5	Stabilimenti balneari	-	35%	-	TRS
6	Esposizioni, autosaloni	€ 7.811	10%	€ 781	APR
7	Alberghi con ristorante - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 6.400	0%	-	ANS
7	Alberghi con ristorante	€ 31.449	35%	€ 11.007	TRS
8	Alberghi senza ristorante	€ 10.851	35%	€ 3.798	TRS
9	Case di cura e riposo	€ 9.570	0%	-	ANS
10	Ospedali	€ 15.948	0%	-	ANS
11	Uffici ed agenzie - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 330	0%	-	ANS
11	Uffici ed agenzie	€ 58.302	10%	€ 5.830	APR
12	Banche, istituti di credito	€ 7.871	0%	-	ANS
12	Studi professionali	€ 20.395	10%	€ 2.039	APR
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 2.833	0%	-	ANS
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 123.278	25%	€ 30.820	CHD
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 102	0%	-	ANS
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 11.340	5%	€ 567	ACC
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 385	0%	-	ANS
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 18.152	25%	€ 4.538	CHD
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 124	25%	€ 31	CHD
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 21.990	25%	€ 5.498	CHD
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 13.074	10%	€ 1.307	APR
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 21.000	10%	€ 2.100	APR
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 66.152	25%	€ 16.538	CHD
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 24.869	25%	€ 6.217	CHD
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 1.105	0%	-	ANS
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 31.793	35%	€ 11.128	TRS
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 238	35%	€ 83	TRS
24	Bar, caffè, pasticceria - <b>Con RID. STAGIONALE</b>	€ 617	0%	-	ANS
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 10.169	35%	€ 3.559	TRS
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 27.806	0%	-	ANS
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 6.824	5%	€ 341	ACC
27	Ortofrutta, pescherie, <b>pizza al taglio Con RID. STAGIONALE</b>	€ 5.142	0%	-	ANS
27	Fiori e piante, pizza al taglio	€ 1.501	25%	€ 375	CHD
28	Ipermercati di generi misti	€ 13.899	0%	-	ANS
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	0%	-	ANS
30	Discoteche, night club	-	25%	-	CHD
				€ 113.525	

Legenda	Riduzione
ANS - attività non sospese o che già godono di riduzione stagionale	0%
ACC - attività accessorie a attività principali e/o accesso contingentato	5%
APR - aperti parzialmente	10%
CHD - chiusi per decreto 8/3 - 18/5	25%
TRS - aperti parzialmente o chiusi, legate a turismo e somministrazione	35%



**COMUNE DI MANDURIA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2020:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Manduria, Li 30/07/2020

**FIRMATO**

IL Segretario Generale  
Dott.ssa MANDURINO Maria Eugenia

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



**COMUNE DI MANDURIA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

**RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Li, 03/08/2020

**FIRMATO**  
**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO**  
**AVV. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*